



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", e in particolare gli articoli 4 e 7;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO l'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dall'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede anche per gli anni 2019 e 2020 un accantonamento annuo pari a 32,500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da destinare a specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO l'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e come successivamente modificato dall'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede per gli anni 2019 e 2020 che il riparto dei 32,5 milioni di euro sia ripartito tra le sole finalità indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 18 comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 192/CSR del 28 novembre 2019, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2019, con la quale è stata accantonata la quota di 32,500 milioni di euro da assegnare secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1-*novies*, sopra indicato;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 56/CSR del 31 marzo 2020, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2020, con la quale è stata accantonata la quota di 32,500 milioni di euro da assegnare secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1-*novies*, sopra indicato;

TENUTO CONTO che le finalità indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, riguardano:

- a) strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- b) strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica per la predisposizione del presente decreto per la ripartizione delle somme accantonate sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2019 e 2020, effettuata dalla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, in ordine ai criteri di selezione delle strutture di cui alle predette lettere a), b);

PRESO ATTO che sulla base della predetta istruttoria:

- con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a), l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG), Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, è la struttura che presenta le caratteristiche di prevalenza dei trapianti allogenici, con indubbia attrattività nazionale ed internazionale su tali tipologie di trapianti, effettuando il 73,5% dei medesimi trapianti sul territorio nazionale;
- con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b) il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), con sede a Pavia, è l'unico centro che eroga prestazioni di adroterapia sulla base dei dati di tessera sanitaria riferiti all'anno 2018 ed ai primi quattro mesi dell'anno 2019 (aggiornati al 20 febbraio 2020);

VISTO il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2017 recante la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS OPBG, nonché visto lo Statuto del CNAO;

RITENUTO quindi, al fine di utilizzare l'intera disponibilità delle risorse previste dalla richiamata normativa, di dover attribuire, sia a valere sulle somme accantonate nell'anno 2019, sia a valere sulle somme accantonate per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, la somma annua di 16,25 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, la somma annua di 16,25 milioni di euro in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), per un totale annuo di 32,5 milioni di euro;

→ ACQUISITA l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente testo in data
(Rep. Atti n. /CSR);

Decreta

Art. 1

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 38, comma 1-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come entrambi modificati dall'articolo 5, comma 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con

modificazioni dall'art.1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo pari a 32,500 milioni di euro per l'anno 2019, ed il medesimo importo di 32,500 milioni per l'anno 2020 sono così ripartiti:

- a) 16,25 milioni di euro annui in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con sede a Roma,
- b) 16,25 milioni di euro annui in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica con sede a Pavia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE